



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRESIDENZA

Decreto n. 25/2020

Il Presidente della Corte, Domenico Introcaso,
visto i propri provvedimenti del 20 marzo e 9 aprile 2020 di regolamentazione concordata dell'attività giudiziaria presso la Corte di Appello di Catanzaro in situazione di emergenza da "coronavirus";
rilevato che dette misure hanno efficacia temporale sino all'11 maggio 2020;
ritenuto, pertanto, di intervenire, conformemente alle recenti prescrizioni normative, per il periodo successivo;
considerato che appare opportuno procedere alla ricognizione della situazione normativa ormai stabilizzata;
osserva
la situazione presupposta

La vicenda epidemiologica, l'evoluzione delle criticità conseguenti hanno suggerito interventi di normativa, primaria e secondaria, affidati alla decretazione di urgenza. In tale contesto di riferimento, pare utile ricostruire gli ambiti di intervento e le situazioni regolamentate.

Per i profili di interesse, il punto di riferimento originario è costituito dall'articolo 83, DL 18/2020 e, in primo luogo, le misure ivi adottate (oggetto delle Prescrizioni del 20.3. e 9.4.2020): misura d'urto e immediata è la proroga del termine dal 15 aprile all'11 maggio, e l'avvio della cd "2 fase" al 12 maggio.

Per ragioni di chiarezza, pare utile ricordare che l'art. 83 si pone in correlazione con altri, precedenti DL, numero 9 e 11/2020: il primo prevede il rinvio d'ufficio dei processi, civili e penali, salvo eccezioni, dal 3 al 31 marzo 2020; il DL 11, in correlazione con il primo, dispone il rinvio in tutti gli uffici giudiziari dei procedimenti civili e penali (salvo le eccezioni previste) dal 9 al 22 marzo 2020 e la sospensione dei termini (art. 1); l'articolo 2 del decreto-legge prescrive l'adozione di misure organizzative per limitare gli accessi agli uffici giudiziari nel periodo dal 23 marzo al 31 maggio 2020. Interviene, di seguito il decreto-legge n. 18 del 2020, che introduce una disciplina in parte coincidente con quella del decreto-legge n. 11 del 2020, disponendo l'abrogazione di alcune norme: in particolare il citato art. 83, comma 22, abroga gli articoli 1 e 2 del decreto n. 11/2020 in tema di giustizia civile e penale.

Nelle more della conversione del decreto-legge DL 18, è emanato il decreto-legge n. 23 del 2020 che proroga fino all'11 maggio la durata della fase

emergenziale, ponendo alcuni problemi di coordinamento tra i provvedimenti d'urgenza sino ad allora intervenuti.

In consecuzione legislativa, interviene il decreto legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, in vigore dal 30 aprile 2020.

Di seguito, quasi in parabola suggerita dalla evoluzione epidemica e dalle pressanti richieste dei protagonisti, il sistema delineato dall'articolo 83 originario, previsto, integrato e modificato nel tempo, viene ulteriormente glossato (dl 28/2020) in integrazione, a perfezionamento del sistema di regolamentazione del processo quanto a tempo, luoghi, modalità.

Sotto il primo indicatore (tempo), si pongono un termine iniziale comune del 9 marzo 2020 fino al dies ad quem individuato nell'11 maggio 2020 che segnano il periodo di sospensione dei termini per le attività processuali, negoziali e non, ed il conseguente rinvio dei processi civili e penali.

Il secondo dato di riferimento temporale, indicato nel lessico corrente come fase 2 regolata per i riflessi economico-sociali, è delimitata per gli aspetti giurisdizionali dal periodo 12 maggio /30 giugno, poi spostato al 31 luglio.

In relazione a siffatto periodo, i dirigenti degli uffici giudiziari << per contrastare l'emergenza epidemiologica.. adottano le misure organizzative ... necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie...>> secondo declinazione ipotetica e di opportunità declinata dall'articolo 83, comma 3, n.7, nella formulazione del DL 28/2020 in vigore dall'1 maggio 2020.

In primo luogo, si prescrive la valutazione della situazione epidemiologica in atto anche nel Distretto e i rischi derivanti dalle criticità del sistema sanitario regionale, impegnato a gestire fenomeni patologici da covid 19 diffusi ed intensi, secondo voce e sentimento comune di magistrati, personale amministrativo, avvocati; a tanto va ad aggiungersi la politerritorialità del sistema giustizia (diversamente da alcuni ordinamenti di common law che non consentono la presenza di avvocati iscritti in fori diversi dal territorio) , di accesso di tutti i protagonisti anche da aree del paese interessate da fenomeni epidemiologici intensi.

Siffatte determinanti ragioni suggeriscono il rinvio delle udienze con procedimenti civili e penali a data successiva al 31 luglio 2020, ferme evidentemente le eccezioni di cui al comma 3 del citato articolo 83, in seguito regolamentate, siccome concordate .

Segnato l'ambito di intervento sull'attività giurisdizionale, pare opportuna una riflessione sui punti critici di innovazione introdotte dal corpus normativo delineato, da ultimo glossato in integrazione dal dl 28/2020, in vigore dall'1 maggio.

Il primo punto di criticità sembra rinvenirsi nelle ipotesi di processo civile, sostanzialmente affidato, per i profili di interesse, a due riti di qualificazione normativa come a "remoto" (lettera f) e "in telematico" (ibidem). Il dato letterale indica una assimilazione di riti, estesi anche al settore lavoro. A conforto di siffatta lettura, soccorre il dato sistematico di

unitarietà di regolamentazione per settori (civili e penale), giammai assoggettato a ulteriori articolazioni (ulteriori partizioni per aree: civile, lavoro, esecuzione; penale, esecuzione, prevenzione); ulteriore apporto positivo al senso indicato è il criterio dell'ubi voluit, dixit con riferimento al processo di Sorveglianza, specificamente regolato. Milita, ancora, a fini dell'uniformità dei riti il nomos proprio della disciplina eccezionale, adottata in funzione di limitazione dei contatti fisici e di aggregazione che la presenza in ufficio, in occasioni processualmente vincolate comporta. L'unarietà del sistema si rinviene ulteriormente nella disciplina ex articolo 12 quinquies, laddove consente il deposito del dispositivo reso in telematico "appena possibile". Non sembra di ostacolo a siffatta lettura del sistema la modalità di decisione prevista dalla lettera h), comma 3, articolo 83, che limiterebbe il cd telematico ai procedimenti ai soli casi di adozione del provvedimento del giudice fuori udienza, viceversa esclusa dalla normativa di immediatezza sul processo del lavoro. Invero, i modelli processuali delineati dall'articolo 83 DL 28/2020, sono originali ed autonomi rispetto a quelli codicistici e restano affidati alle esigenze proprie del rispetto del contraddittorio in funzione del principio del giusto processo, che segna il limite dell'area funzionale attribuita alle parti e ai dirigenti, integrato da un regime per così dire di convenzione pubblicistica orientata per un verso a dare impronta di tipicità al modello processuale in concreto adottato e convenuto e, per altro, verso diretto a precludere, in un sostanzialismo sino ad ora sconosciuto alla tradizione positiva, eventuali eccezioni per un rito concordato e per eventuali criticità che le parti hanno concorso a determinare.

Tale interpretazione supera il dubbio di interpretazione sorto in relazione alle modalità di pubblicazione della decisione che è e deve essere unica una volta rispettato il principio del contraddittorio, ponendosi essa fuori dall'area funzionale indicata, trattandosi giustappunto di modalità e non attenendo ai diritti di dire e contraddire delle parti. Donde l'adozione del processo cd telematico anche al settore lavoro.

Su tali premesse,

sentiti

i Presidenti di Sezione e di Collegio della Corte, in interlocuzione con i consiglieri

il Procuratore Generale,

l'Avvocato Distrettuale dello Stato,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,

la Camera Penale,

concordate, con la Dirigente, le misure organizzative opportune;

letto l'articolo 83, comma 7, lettera d), DL 18/2020, siccome modificato ed integrato dal DL 28/2020, in vigore dall'1 maggio 2020;

ADOTTA LE SEGUENTI LINEE GUIDA

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA per periodo 12.5.2020 - 31 luglio 2020, SECONDO PARTIZIONE TEMPORALE DI SEGUITO ESPLICITATA

In via preliminare, ai sensi dell'art. 83, comma 3, numero 7, lettera g), DL 30 APRILE 2020, NUMERO 28 (in vigore dall'1 maggio 2020), le udienze, civili e penali, sono rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, salvo quelle relative ai procedimenti di cui al comma 3, di citato, e di quelle fissate ai sensi del medesimo comma 3, secondo le modalità di seguito esplicitate.

Linee guida CAUSE CIVILI

- 1)** nel periodo 12.5.2020 - 31.7.2020 saranno trattate esclusivamente le cause urgenti specificatamente indicate dall'art 83, comma 3, lett. a) D.L. 18/2020 convertito con modificazioni con L. 27/2020, ed integrato con DL 28/2020, in esse comprese quelle dichiarate "urgenti" dal presidente del collegio, d'intesa con il presidente di sezione, con decreto non impugnabile compatibilmente con il numero di cause che ciascun consigliere può trattenere in decisione a ciascuna udienza (a titolo esemplificativo si considerano urgenti le cause mature per la decisione di più remota iscrizione, le cause fallimentari, le cause in materia di famiglia, di protezione internazionale, di licenziamento, i procedimenti camerali di equa riparazione).

Resta ferma la facoltà dei difensori di chiedere "congiuntamente" il rinvio ad altra udienza delle cause mature per la decisione e dichiarate urgenti. Diversamente, le cause su richiesta anche di una sola parte saranno trattenute in decisione.

Le eventuali richieste di trattazione urgente delle cause per le quali non sia intervenuta "dichiarazione d'urgenza" devono essere formulate dai difensori delle parti mediante istanza motivata da depositare in telematico 14 giorni prima dell'udienza; le istanze saranno decise dal presidente del collegio, tenendo conto dei carichi e del numero di esse.

2) Le cause di cui sopra che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti saranno trattate mediante *lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice* ai sensi dell'art 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020, siccome integrato dal DL 27/2020, secondo le modalità e la tempistica di seguito indicata:

a) i presidenti di sezione e/o dei collegi devono comunicare prima di ogni udienza al C.O.A. di Catanzaro l'elenco delle cause e dei procedimenti che saranno trattati;

b) il provvedimento di cui sopra deve essere anche comunicato a cura della cancelleria ai difensori a mezzo pec e inserito nel fascicolo informatico con l'annotazione " trattazione scritta";

- c) il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni deve avvenire 7 giorni prima della data fissata per l'udienza; il deposito di eventuali note di replica deve avvenire con le medesime modalità 3 giorni prima della data dell'udienza. Alle note, ove possibile, va allegato la copia informatica della notifica dell'appello/reclamo, di eventuali documenti (ove ammissibili) e del fascicolo di parte se precedentemente depositato in forma cartacea (i termini sono dimezzati per le udienze fissate nella settimana successiva a quella dell'adozione del seguente provvedimento);
- d) il mancato deposito delle note scritte contenenti le istanze e/o le conclusioni comporta il rinvio della causa ai sensi degli artt. 181, 309 e 348 cpc;
- e) il collegio, riunito in camera di consiglio (se del caso da remoto mediante l'applicativo Teams di Microsoft o altro sistema equivalente), adotta fuori udienza il provvedimento;
- f) il provvedimento del collegio va depositato con modalità telematica segnalando alla cancelleria "l'urgenza" (campanellino giallo) e va comunicato a mezzo pec.
- g) per le cause urgenti da trattenerne in decisione i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche decorrono dalla data dell'udienza;
- h) per le cause urgenti soggette al rito del lavoro e per quelle rinviate per la discussione orale ex art 281 sexies cpc le parti sono autorizzate a depositare note scritte 7 gg prima dell'udienza e note di replica 3 giorni prima dell'udienza; i dispositivi o le sentenze con motivazione contestuale sono depositati il giorno fissato per l'udienza; per le cause di licenziamento soggette al rito di cui all'art.1, L.92/2012, il termine di cui al co.60 di tale articolo, per il deposito della sentenza completa di motivazione, decorre dalla data originariamente fissata per la discussione;
- 3) Le cause non dichiarate urgenti ai sensi di quanto indicato al punto n.1) o che richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti (esperti, testimoni, consulenti tecnici d'ufficio) saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.7.2020, salva la facoltà dei presidenti di sezione e/o dei collegi di prevedere, nei casi d'urgenza, lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto laddove sia richiesta la partecipazione del consulente tecnico d'ufficio. Il decreto telematico di differimento della causa emesso dai presidenti di sezione/collegi o dai consiglieri delegati va comunicato ai difensori a mezzo pec.

LINEE GUIDA processi penali

Periodo 12 maggio/30 giugno 2020

A) Trattazione, a prescindere dalle richieste di parte, dal 12 maggio e fino al 30 giugno 2020 dei processi a carico di imputati sottoposti a misure cautelari, maxi processi, dichiarati urgenti, misure di prevenzione, incidenti di esecuzione, nonché degli affari qualificati "indifferibili" dall'articolo 83, comma 1, lettere b) e c).

modalità di svolgimento delle udienze:

- trattazione a porte chiuse per ragioni di ordine sanitario ;
- videoconferenza per i soggetti in stato di custodia cautelare inframuraria presso istituti penitenziari ;
- per i processi con imputati detenuti fino al numero di 4, trattazione in aula per fasce orarie predeterminate da inserire nel nuovo decreto di citazione a giudizio in modo da evitare assembramenti nei locali dell'ufficio giudiziario;
- per i processi a carico di più di 4 imputati detenuti o sottoposti a misure cautelari o di sicurezza trattazione sempre in aula per fasce orarie con misure di distanziamento, DPI, eventuali pannelli in plexiglass amovibili tra le postazioni;
- **in relazione a tali ultimi processi:**
 - nel decreto di fissazione sarà indicata la calendarizzazione delle discussioni del PG e dei difensori delle parti civili e degli imputati prevedendo l'intervento per ogni udienza di massimo 4 difensori;
 - all'udienza di discussione del P.G e delle eventuali parti civili, i difensori parteciperanno preferibilmente in numero ridotto con delega ad altri difensori e fonoregistrazione dell'intervento del PG.
 - i difensori per i quali è prevista la discussione potranno partecipare all'udienza presso la Corte e il loro intervento sarà fonoregistrato.
 - i difensori per i quali non è prevista la discussione potranno partecipare mediante delega che si impegnano a conferire ai difensori impegnati nella discussione
- per gli imputati in stato di custodia cautelare diversa (arresti domiciliari , obblighi e divieti), l'ingresso nell'aula di udienza dell'imputato , degli eventuali coimputati liberi e delle altre parti (civili) , nonché dei difensori verrà adeguatamente regolamentato sulla base delle fasce orarie stabilite nel decreto di citazione ed affisse alla porta di accesso dell'aula , con trattazione separata di ogni singolo processo, con permanenza in aula delle sole parti interessate e con distanza di sicurezza di oltre un metro per ogni postazione occupata e con utilizzo dei presidi sanitari (mascherine e guanti), eventuali strumenti di protezione fisica, quali barriere in plexiglas_;
- trasmissione preventiva di copia dei ruoli d'udienza, su indicazione del presidente del collegio competente o da un consigliere delegato, a cura della Cancelleria al C.O.A. di Catanzaro.

Nel caso di MAXI –PROCESSI la previsione :

- della partecipazione degli imputati in regime cautelare mediante videoconferenza per i cautelati presso istituti penitenziari ;
- per tutti gli altri imputati, sottoposti a misure restrittive non inframurarie (arresti domiciliari, obblighi e divieti): al fine di consentire il rispetto delle distanze di sicurezza in aula , si richiede una preventiva dichiarazione da parte dell'imputato della partecipazione all'udienza o della rinuncia, da far pervenire almeno 7 gg prima dell'udienza, in cancelleria tramite pec da parte del difensore , così da predisporre le misure sanitarie necessarie;
- la preventiva calendarizzazione degli interventi relativi alle discussioni del pg delle parti civili e dei difensori degli imputati, con sostituzione per delega di tutti gli altri non impegnati in attività nella medesima udienza;

- la previsione che la discussione del PG e delle parti civili possa effettuarsi anche mediante deposito di memorie e conclusioni scritte ;
- la designazione di un unico difensore delegato per l'udienza in cui sarà data lettura **del dispositivo** ;

B) I procedimenti in camera di consiglio riguardanti misure di prevenzione e incidenti di esecuzione saranno trattati con le seguenti modalità scelte dal difensore e con il consenso del PG:

- a) **trattazione scritta**, richiesta dal difensore, entro il 15 maggio, contenente:
- dichiarazione di rinuncia alla discussione orale, con deposito di eventuale memoria scritta o dichiarazione di rinuncia alla discussione orale e conclusioni nei termini indicati negli atti difensivi;
 - dichiarazione di delega in favore dell'unico difensore di ufficio presente in udienza secondo turni di reperibilità predisposti dal locale COA .
- In tal caso, nell'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio, verrà liquidata la fase di discussione avvenuta in forma scritta.

La parte e il PG provvederanno a scambiare reciprocamente le eventuali memorie 3 giorni prima dell'udienza a mezzo mail.

- b) **trattazione da remoto** richiesta dal difensore entro il 15 maggio.
- c) **delega in favore dell'unico difensore di ufficio presente in udienza** secondo turni di reperibilità predisposti dal locale COA, il quale depositerà memoria per conto del delegante o si riporterà agli atti difensivi. In tal caso, nell'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio, verrà regolarmente liquidata la fase di discussione.

Nel caso di mancata richiesta, le udienze saranno rinviate d'ufficio fuori udienza con provvedimento comunicato a mezzo PEC

PERIODO 1-31 LUGLIO 2020

A decorrere dall'1 luglio e fino al 26.7.2020, saranno trattati:

- I PROCESSI E PROCEDIMENTI INDICATI SUB A) E B)
- I PROCESSI ordinari già fissati;
- Parte delle udienze differite nel corso del mese di marzo 2020, tenuto conto della riduzione per l'anno 2020 del c.d. *periodo cuscinetto*;

secondo le modalità prescritte o suggerite dalla normativa emergenziale, integrate con i protocolli concordati con PG, COA, Cancelleria, contenenti linee guida ex art. 83, comma 7, lett. d) sopra specificati sub A) e B) e ulteriormente integrati sub C). Restano ferme le prescrizioni relative a: trattazione a porte chiuse, divieto di assembramenti nei locali dell'ufficio giudiziario, mantenimento del distanziamento sociale, ingresso contingentato in aula, uso di DPI, etc.

C) trattazione dei processi ordinari con imputati liberi, con le seguenti modalità indicate dal difensore con il consenso del PG:

1) **trattazione scritta**, richiesta dal difensore, entro il 10 giugno, contenente:

- dichiarazione di rinuncia alla discussione orale, con deposito di eventuale memoria scritta o dichiarazione di rinuncia alla discussione orale e conclusioni nei termini indicati negli atti difensivi;
- dichiarazione di delega in favore dell'unico difensore di ufficio presente in udienza secondo turni di reperibilità predisposti dal locale COA .

In tal caso, nell'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio, verrà liquidata la fase di discussione avvenuta in forma scritta.

La parte e il PG provvederanno a scambiare le eventuali memorie 3 giorni prima dell'udienza a mezzo mail.

2) **Delega, entro il 10 giugno, in favore dell'unico difensore di ufficio presente in udienza** secondo turni di reperibilità predisposti dal locale COA, il quale depositerà memoria per conto del delegante o si riporterà agli atti difensivi. In tal caso, nell'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio, verrà regolarmente liquidata la fase di discussione.

In entrambe le ipotesi, la richiesta conterrà dichiarazione di rinuncia dell'imputato a partecipare personalmente

Nel caso di mancata richiesta, le udienze saranno rinviate d'ufficio fuori udienza con provvedimento comunicato a mezzo PEC

I residui processi già fissati nei mesi di marzo e aprile saranno trattati nei periodi successivi alla sospensione feriale tenendo conto delle indicazioni che i carichi di lavoro e la situazione epidemiologica suggeriscono.


Il Presidente dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati

Avvocato Antonello Talerico



Il Procuratore Generale ff

Beniamino Calabrese



Il Presidente della Corte

Domenico Introcaso

